



RIF. N. Prot. n. 136096  
Prot. n. 1996

Roma, li 19 OTT. 2010

**D'UFFICIO**

Al Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Corpo Forestale dello Stato  
Comando Provinciale di Rieti  
Ufficio Tecnico – Area C  
Via Pennesi, n. 2  
02100 Rieti

**OGGETTO: Parere in merito alla necessità del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di piste di esbosco.**

Il Comando Provinciale di Rieti del Corpo Forestale dello Stato ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di piste di esbosco in aree soggette a vincolo paesaggistico.

Il Comando del Corpo Forestale riferisce che, come previsto dalla normativa regionale, per il compimento delle operazioni colturali nel bosco vengono realizzate piste di esbosco temporanee che comportano movimenti di terra, creazione di scarpate ed altri interventi che in sostanza concretano sensibili modificazioni del terreno. Al termine di tali interventi, nonostante le operazioni di ripristino effettuate secondo le modalità prescritte dalla normativa, non si ottiene una piena risagomatura delle pendici o dell'area.

Si chiede pertanto se, vertendosi in aree paesaggisticamente vincolate, per la realizzazione di tali piste di esbosco sia necessaria l'autorizzazione paesaggistica o se tali interventi siano ricompresi nelle ipotesi esonerate di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e pertanto per essi sia sufficiente la sola autorizzazione provinciale resa a fini idrogeologici e forestali ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e della D.G.R. n. 3888/1998.

In merito si ritiene quanto segue.

L'art. 89 del Regolamento Regionale n. 7/2005, di attuazione della L.R. n. 39/2002, considera opera temporanea la pista di esbosco, cioè *“il tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname”*, la realizzazione del quale deve comportare *“limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri, con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore a 1 metro”*. Al termine dell'utilizzazione delle piste, esse devono essere ripristinate secondo le modalità descritte nel comma 4 dell'art. 89.

E' opportuno sottolineare che la disposizione in esame assume rilievo esclusivamente ai fini della disciplina dell'esercizio delle attività praticabili nelle aree boscate, e lascia del tutto

immutato l'assetto di competenze ed adempimenti di carattere paesaggistico. Il campo applicativo della norma, quindi, è unicamente quello della regolamentazione dei modi d'uso delle aree boscate e non investe gli aspetti paesaggistici legati agli interventi da realizzare, i quali rimangono disciplinati dalla specifica normativa di riferimento. Essa è rappresentata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42/2004, il quale tutela *ope legis* i territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, lett. g).

Pertanto, le autorizzazioni o comunicazioni previste nel Regolamento Forestale assolvono unicamente l'obbligo di assentire determinate operazioni nelle aree boscate, se compatibili con le norme di disciplina, o di portare a conoscenza dell'ente competente che determinati interventi sono stati effettuati nelle medesime aree. Analogamente l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale è rilasciata solo ai fini idrogeologici e forestali, ai sensi della D.G.R. n. 3888/1998, la quale ha operato la delega agli enti locali unicamente delle funzioni in materia di difesa del suolo e non già di quelle in tema di tutela del paesaggio.

E' bene, pertanto, evidenziare che nessuno di tali atti costituisce un adempimento di natura paesaggistica e non può quindi in alcun modo sostituire il titolo abilitativo in materia paesaggistica.

Infatti l'autorizzazione paesaggistica possiede un'autonomia giuridica che non ne consente in alcun modo l'assorbimento in altro differente titolo abilitante. Ciò in quanto l'autorizzazione paesaggistica costituisce provvedimento strumentale alla tutela dell'interesse alla salvaguardia del paesaggio.

Del resto la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (sentenze n. 232/2008, n. 367/2007, n. 182/2006) che la tutela ambientale e paesaggistica rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e dunque tale materia è sottratta alla disponibilità del legislatore regionale. "Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale, non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (Corte Cost., sent. n. 232/2008). Ne consegue che qualsivoglia disposizione contenuta in atti normativi regionali è sprovvista della forza giuridica idonea a derogare le previsioni della legge statale, le quali prevedono l'obbligo di ottenere l'autorizzazione paesaggistica per qualunque modificazione che rechi pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (si veda anche, sul tema, il parere di questa Direzione prot. 35540 del 14.05.2010 all'Ente Parco nazionale del Circeo).

Ebbene, nelle aree paesaggisticamente vincolate sussiste l'obbligo di ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica al fine di realizzare opere o eseguire lavori o, comunque, di modificare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi incidendo su tali aree, tutelate per la loro valenza paesaggistica ovvero per le caratteristiche morfologiche (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004).

Innanzitutto occorre sottolineare che nessuna eccezione è fatta per il carattere temporaneo, provvisorio o precario degli interventi, rilevando piuttosto la tipologia e la natura dei medesimi. In zona vincolata è dunque irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie al fine di giustificare l'esonero dall'obbligo di ottenere il prescritto nulla osta agli interventi. La giurisprudenza sull'argomento non è particolarmente vasta, ma costante nel ritenere necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica anche per gli interventi che incidono solo temporaneamente sull'originario assetto del territorio (Cass. Pen., sez. III, n. 3079/2008; Cass. Pen., sez. III, n. 26406/2005; Cass. Pen., sez. III, n. 13716/1999; Cass. Pen., sez. III, n. 2267/1997; Tribunale di

Perugia, n. 10539/2006). La giurisprudenza citata ritiene infatti che *“anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l'accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell'esecuzione e della rimozione”*. Un danno al paesaggio può dunque derivare anche dall'esecuzione di opere destinate a permanere per un periodo di tempo determinato. Sul tema la scrivente struttura si è espressa con il parere prot. 177256 del 28.09.2009 reso al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Fiuggi, reperibile all'indirizzo internet sotto indicato.

Detto che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per interventi caratterizzati dalla temporaneità, va ora esaminato l'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 che invece esonera da autorizzazione paesaggistica gli *“interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”* (lett. b). Di tenore del tutto simile il disposto dell'art. 10, comma 6, lett. f), della L.R. n. 24/1998 secondo cui non è richiesta autorizzazione paesaggistica nei territori boscati per le *“opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi”*. Identica formulazione è inoltre rinvenibile nell'art. 38, comma 6, lett. f), del PTPR.

E' in sostanza necessario stabilire se le piste di esbosco, come consentite ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2005, possano farsi rientrare in tale tipologia di interventi, e siano quindi esonerate dalla preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Secondo il dettato dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'art. 146 quando essi:

- non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili;
- non alterano l'assetto idrogeologico del territorio.

A tenore della giurisprudenza (anche quella formatasi sui precedenti art. 152 D.Lgs. n. 490/1999 ed art. 1, comma 8, Legge n. 431/1985), la norma va interpretata nel senso che hanno natura di opera civile tutti quegli *“interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio”* (Cass. Pen., sez. III, n. 2950/2003). Pertanto, ogniquale volta interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale comportino un'alterazione dell'assetto territoriale con carattere di permanenza essi richiedono la preventiva autorizzazione paesaggistica (Cass. Pen., sez. III, n. 3079/2008; Cass. Pen., sez. III, n. 23980/2004; Cass. Pen., sez. III, n. 2950/2004). Non è quindi indispensabile che il mutamento derivi da strutture edilizie o altre costruzioni, essendo sufficiente qualsiasi opera civile, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo, anche l'aratura o l'estirpazione di piante o vegetazione (Cass. Pen., sez. III, n. 5961/1997), il taglio o lo sradicamento di alberi ed il livellamento del terreno (Cass. Pen., sez. III, n. 43863/2009; Cass. Pen., sez. III, n. 4424/1994), lo sbancamento o il movimento di terra, lo spietramento. Quanto alla durata del mutamento, *“l'alterazione acquista il carattere di permanenza qualora essa sia di tale durata da comportare per un lungo periodo di tempo l'impossibilità di una ricostituzione del patrimonio naturale”* (Cass. Pen., sez. III, n. 5961/1997).

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA  
AREA D2 2B 08 - LEGISLATIVO, CONTENZIOSO E CONFERENZA DI SERVIZI


Ne consegue che, in armonia con tale interpretazione giurisprudenziale dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, le piste di esbosco, qualora comportino la creazione di scarpate, livellamenti del terreno o altre modificazioni che siano tali da porre in essere una modificazione dell'assetto territoriale della zona soggetta a vincolo paesaggistico sensibile e duratura necessitano, oltre che dell'autorizzazione provinciale ai fini idrogeologici e forestali, anche di nulla osta ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 per i connessi risvolti paesaggistici.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)



L'estensore: SLevante

